



Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali e Abitativi

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS NATURALE, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 28.12.2007**

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____ in Vicenza,

tra

Il Comune di Vicenza, c.so A. Palladio,98, 36100 Vicenza codice fiscale e partita iva 00516890241, nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Abitativi, _____;

e

il CAF _____ p.iva _____ con sede in _____ - CAP _____ via _____ n. _____, in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio _____ con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante _____

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico;
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;
- che le deliberazioni attuative ARG/elt 117/2008 e ARG/gas 88/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, hanno definito le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici svantaggiati;
- che la deliberazione 26.09.2013 n. 402/2013/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas approva il nuovo Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale – TIBEG, in vigore dal 1° gennaio 2014;
- che in ragione del Protocollo d'Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
- che in base all'art. 11 del D.M. 31.05.1999, N. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno

costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali che hanno costituito i CAF;

- che con determina del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Abitativi n.478 del 12/3/2016, è stato approvato lo schema di convenzione tipo;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per l'accesso alla compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it;
- verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia dell'Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off-line;
- verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2,3 e 4 del decreto interministeriale del 28.12.2007;
- rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- caricamento e trasmissione dei dati contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) secondo le modalità predefinite;
- rilascio all'utente dell'attestazione dell'esito della richiesta di accesso al “bonus energetico” richiesto;
- quant'altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del “bonus gas o elettricità”.

Art. 2

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 3

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 4

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato. Documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento

dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Vicenza rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 6

Per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere un corrispettivo di € 7,32 (iva compresa) sia per le nuove domande, sia per i rinnovi e/o variazioni, che il Comune si impegna ad erogare, in base all'art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 28.12.2007, per ogni pratica trasmessa dal CAF e completamente acquisita dalla piattaforma SGATE. La predetta erogazione avverrà solo a seguito dell'assegnazione delle somme medesime da parte del Ministero competente, e il CAF non potrà pretendere alcunchè dal Comune di Vicenza sino a che l'assegnazione medesima non sarà avvenuta. L'importo del compenso spettante al CAF sarà determinato in base al numero di pratiche completamente acquisite dalla piattaforma SGATE, di cui il CAF trasmetterà un elenco al Comune alla fine di ogni semestre. Per evitare la richiesta di eventuali note di accredito o la riemissione di fatture per errato conteggio numero domande elaborate è opportuno che il CAF, prima di mettere fattura, attenda la comunicazione da parte del Comune di Vicenza sul numero di pratiche riconosciute e confermate da SGATE.

Art. 7

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2017, rinnovabile per un altro anno.

Letto, approvato e sottoscritto

Data, _____

per il Comune di Vicenza

per il CAF
